

ATTO N. 731/BIS

---

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore di maggioranza Consigliere Eros Brega*

*Relatore di minoranza Consigliere Enrico Sebastiani*

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento Interno

SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**


*“Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009”.*

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 21 marzo 2007*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 23 marzo 2007*

**Nota:** Per ragioni di economia, gli allegati all'atto suddetto non vengono fotoriprodotti.




COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 21 marzo u.s. ha esaminato l'atto n. 731.

Preso atto dei risultati delle consultazioni, delle decisioni adottate dalla II e III Commissione Consiliare in sede consultiva, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Regolamento Interno, nonchè degli emendamenti presentati ai sensi dell'art. 55/quinquies del Regolamento Interno medesimo, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul ddl suddetto e sugli emendamenti che si allegano, incaricando di riferire oralmente al Consiglio, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento, per la maggioranza il Consigliere Eros Brega e per la minoranza il Consigliere Enrico Sebastiani.

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Regolamento Interno.



*Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 133 del 30.1.2007, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 16.2.2007 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione Consiliare Permanente in data 16.2.2007, concernente: "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009" (ATTO N. 731);

ATTESO che sono state espletate audizioni ai sensi dell'articolo 55/bis, comma 4, della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 "Regolamento Interno del Consiglio regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le decisioni della II e III Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento Interno, dal relatore di maggioranza Consigliere Eros Brega e dal relatore di minoranza Consigliere Enrico Sebastiani (ATTO N. 731/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati dalla Commissione;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;


VISTA la legge 23 dicembre 1994, n. 724;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1997, n. 14;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;



VISTA la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7;



VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

*a) con votazione separata articolo per articolo, sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa - Tabelle A e B -, sulle Tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, sugli Elenchi nn. 1, 2 e 3, sull'appendice n. 1 - bilancio pluriennale -, nonché con votazione finale sull'intero atto che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti*

**DELIBERA**

- di approvare la legge regionale, concernente: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009", composta di n. 23 articoli nel testo che segue e degli annessi stati di previsione dell'entrata e della spesa - Tabelle A e B - e delle Tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, degli Elenchi nn. 1, 2 e 3 e dell'appendice n. 1 - bilancio pluriennale -:



**TESTO APPROVATO DALLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**Art. 1.**

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2007 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 6.065.652.039,10 in termini di competenza e in euro 6.914.830.792,03 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2007 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.



3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolazione in Unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2007 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

**Art. 2.**

(Stato di previsione della spesa).

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2007 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 6.065.652.039,10 in termini di competenza e in euro 6.914.830.792,03 in termini di cassa.

2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2007 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.



3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2007 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 13/2000, l'articolazione in funzioni obiettivo e Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2007 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della spesa (Tabella B).

Art. 3.

(Quadro generale riassuntivo).

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2007 annesso alla presente legge.



Art. 4.

(Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata).

1. L'avanzo finanziario presunto di euro 960.126.476,89 iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2006, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2007 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.



Art. 5.

(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2007).

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2007 ammontano a euro 1.406.890.787,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.

Art. 6.

(Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2007, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle Unità previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati "Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.



2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi del comma 3, dell'articolo 46 della legge regionale n. 13/2000, ad effettuare variazioni compensative fra le Unità previsionali di base individuate nell'elenco n. 3) allegato alla presente legge.

Art. 7.

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine).

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale n. 13/2000, quelle indicate nell'elenco n. 1) allegato alla presente legge.

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per



perenzione amministrativa a norma del comma 3, dell'articolo 82 della legge regionale n. 13/2000.

Art. 8.

(Fondo di riserva per le spese impreviste).

1. In osservanza dell'articolo 43 della legge regionale n. 13/2000 è approvato l'elenco 2) allegato alla presente legge.

Art. 9.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 13/2000 è stabilito per l'anno 2007 in euro 451.297.763,99 e iscritto nella U.P.B. 16.1.002.


Art. 10.

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2007, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 56.300.500,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 985.000,00 per l'anno 2007 e di euro 4.800.000,00 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2007 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2007/2009 allegato (appendice n. 1).

3. Per gli effetti di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche, i mutui e le altre forme di indebitamento di




cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2006, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 11, comma 2, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3, come modificato dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 30 novembre 2006, n. 14, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della legge regionale n. 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 165.541.120,17 per una durata massima di trenta anni ed entro il limite di spesa di euro 10.650.000,00 per l'anno 2007 e di euro 13.050.000,00 per gli anni successivi.

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2007 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2007/2009 allegato (appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge n. 281/1970, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.


7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 281/1970 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni, ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa, per le



operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

8. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.



10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

11. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2007/2009.


12. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono subordinati alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2005.

#### Art. 11

(Estinzione anticipata di mutui onerosi)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità di



massima delle operazioni, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati, con assorbimento degli oneri di ristrutturazione connessi. Si applicano al riguardo i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 10.

3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2007/2009 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

#### Art. 12

(Gestione attiva del portafoglio di debiti)



1. La Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente, attraverso l'uso di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto 1° dicembre 2003, n. 389, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell'art. 10.

#### Art. 13

(Cessione dei crediti)

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei



crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2007/2009.

#### Art. 14

(Spese per la edizione di cataloghi scientifici)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell'Unità previsionale di base 10.1.007 - cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001-cap. 2674.

#### Art. 15.


(Spese per lo sportello del consumatore)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della UPB 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 17.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.011 - cap. 2673.

#### Art. 16

(Spese per la carta tecnica regionale)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della Unità previsionale di base 05.1.008-cap. 5804 della parte spesa del bilancio 2007 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.03.001 - cap. 2670.



Art. 17

(Risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 3.866.180,67, iscritta nella Unità previsionale di base 12.1.005 – cap. 2265 della parte spesa del bilancio regionale, è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata, iscritta nella Unità previsionale di base 3.02.002 – cap. 2433.

Art. 18

(Modifica denominazione Unità previsionali di base e capitoli di spesa)

1. La denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 06.2.002 è sostituita dalla seguente “Interventi sulle infrastrutture per la mobilità”.


2. La denominazione della Unità previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale n. 12.1.010 è sostituita dalla seguente “Prevenzione sui luoghi di lavoro, qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita”.

Art. 19

(Istituzione di Unità previsionali di base )

1. Nella parte spesa del bilancio regionale sono istituite le seguenti Unità previsionali di base:

- U.P.B. 05.1.020 denominata “Interventi di prevenzione sismica nel patrimonio edilizio” (Cdr 7.ut2);
- U.P.B. 12.1.017 denominata “Interventi a tutela della qualità degli alimenti” (Cdr 8.04).



Art. 20.

(Apertura di credito a favore  
dei funzionari delegati)

1. Per l'anno 2007 sono autorizzate, a norma del comma 2, dell'articolo 76, della legge regionale n. 13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro il limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.

Art. 21.

(Rinuncia alla riscossione di entrate  
di modesta entità)

1. In relazione al disposto dell'articolo 65 della legge regionale n. 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare – nel corso dell'anno 2007 – ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di euro 17,00.

2. Nei casi di cui al comma 1 il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

Art. 22.



(Approvazione del bilancio pluriennale  
2007-2009).

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007/2009 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

Art. 23.


(Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della legge regionale n. 13/2000, sono allegati al bilancio



regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

- a) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) della Provincia di Perugia di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 2);
- b) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) della Provincia di Terni di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 3);
- c) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Appendice n. 4);
- d) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alle leggi regionali 14 febbraio 1995, n. 6 e 27 dicembre 2001, n. 36 (Appendice n. 5).



b) *con distinta votazione che ha registrato n. ....  
voti favorevoli, n. .... voti contrari e n. .... voti  
di astensione, espressi nei modi di legge dai ....  
Consiglieri presenti e votanti*

### DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Data: 21/3/2007



**Regione Umbria**

Al Presidente della I Commissione  
Consiliare  
Consiglio Regionale  
Piazza Italia  
PERUGIA

Prot. N

L'Assessore

Vincenzo Riommi

**Oggetto: Atto n. 731 - Disegno di legge "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009".  
Emendamento n. 1.**

REGIONE UMBRIA  
Via Pievaniola, 23  
06124 PERUGIA  
TEL 075 504.4400  
FAX 075 504.4405  
assessorse@regione.umbria.it

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto si prega di sottoporre all'esame della Commissione l'allegato emendamento.

Distinti saluti.

L'Assessore  
Vincenzo Riommi



**Emendamento al disegno di legge - atto n. 731 -**  
**"Disegno di legge "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio**  
**finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009".**

**A) EMENDAMENTO ALLE TABELLE A) e B):**

**1. Iscrizione fondi vincolati dallo Stato e altri soggetti.**

Per effetto delle assegnazioni/erogazioni di fondi vincolati provenienti dallo Stato e/o da altri soggetti vengono iscritte le seguenti risorse:

Oggetto		Rif. Bilancio - 2007 Parte entrata		Rif. Bilancio - 2007 Parte Spesa		Importo
		UPB	Cap	UPB	Cap	
1	Fondi del Ministero delle politiche agricole per l'attività di vigilanza svolta da dipendenti regionali sui lavori pubblici. Legge 140/92	2.01.002	2333	02.1.005	299	11.843,84
2	Fondi dello Stato per interventi diretti alla protezione dei soggetti malati di celiachia. Legge 4/7/2005, n. 123	2.01.004	1720 (ni)	12.1.017	2171 (ni)	74.457,91
3	Fondi dello Stato per il programma speciale trapianto di midollo osseo. D.Lsvo 502/92, art. 12, comma 2	2.01.004	2005	12.1.004	2133	32.020,33
4	Quote arretrate Fondo sanitario	2.01.004	2007	12.1.006	2267	62.572,00
5	Fondi per il funzionamento dell'anagrafe zootecnica. DM 10/12/2002	2.01.004	2019	12.1.012	2326	12.216,12
6	Fondi del Minilavoro per l'attività del Consigliere di parità. D.Lsvo 11/4/2006, n. 198	2.01.010	2984	11.1.002	2997	76.057,85
7	Fondi da imprese per le spese di istruttoria della certificazione integrata ambientale. D. Lsvo 372/99	2.03.001	2538	05.1.011	4810	169.000,00
8	Fondi Università di Perugia per progetto relativo al modello operativo per la rintracciabilità del tabacco Virginia Bright.	2.03.001	950 (ni)	07.1.004	3594 (ni)	10.000,00
9	Fondi da soggetti pubblici per il sistema regionale di educazione continua in medicina	2.03.001	2058	12.1.001	2182	6.500,00
10	Fondi del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il progetto assist-accesso ai servizi sanitari integrati	2.03.001	1961	12.1.013	2193	62.500,00
11	Fondi dell'Agenzia per i servizi sanitari per il progetto "La condizione dell'anziano non autosufficiente". D. Lsvo 502/92	2.01.004	2043	12.1.004	2128	3.000,00
12	Assegnazione straordinaria del Commissario delegato per le finalità di cui alla legge 61/98 in materia di terremoto 1997 e successivi	2.01.006	2312	02.1.005/ 03.1.005	287/298	1.700.000,00
<b>Totale</b>						<b>2.220.168,05</b>



**Emendamento alla tabella A)- Entrata**

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
2.01.002	Assegnazioni correnti dallo Stato per opere pubbliche	+	11.843,84	+	11.843,84
Cap. 2333		+	11.843,84	+	11.843,84
2.01.004	Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario	+	184.266,36	+	184.266,36
Cap. 1720 (ni)	"Fondi provenienti dallo stato per la protezione dei soggetti malati di celiachia. legge 4 luglio 2005, n. 123. (rif. s/upb 12.1.017-cap. 2171)	+	74.457,91	+	74.457,91
Cap. 2005		+	32.020,33	+	32.020,33
Cap. 2007		+	62.572,00	+	62.572,00
Cap. 2019		+	12.216,12	+	12.216,12
Cap. 2043		+	3.000,00	+	3.000,00
2.01.006	Assegnazioni correnti dallo Stato per interventi di protezione civile	+	1.700.000,00	+	1.700.000,00
Cap. 2312		+	1.700.000,00	+	1.700.000,00
2.01.010	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	+	76.057,85	+	76.057,85
Cap. 2984		+	76.057,85	+	76.057,85
2.03.001	Trasferimenti correnti da altri soggetti	+	248.000,00	+	248.000,00
Cap. 950 (ni)	"Fondi dell'univ. degli studi di perugia-dip. scienze econ/estimative-facolta' di agraria, per contributo al prog. "modello operativo per la rintracciabilita' del tabacco virginia bright in umbria-ritab"- (rif. s/upb 07.1.004-cap. 3594)	+	10.000,00	+	10.000,00
Cap. 2538		+	169.000,00	+	169.000,00
Cap. 2058		+	6.500,00	+	6.500,00
Cap. 1961		+	62.500,00	+	62.500,00

**Emendamento alla tabella B)- Spesa**

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
02.1.005	Amministrazione del personale e servizi comuni	+	1.611.843,84	+	1.611.843,84
Cap. 287		+	1.600.000,00	+	1.600.000,00
Cap. 299		+	11.843,84	+	11.843,84
03.1.005	Spese per la gestione degli eventi sismici successivi all'anno 1997	+	100.000,00	+	100.000,00
Cap. 298		+	100.000,00	+	100.000,00
05.1.011	Attività ed interventi per la tutela e risanamento dell'aria	+	169.000,00	+	169.000,00
Cap. 4810		+	169.000,00	+	169.000,00
07.1.004	Sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni	+	10.000,00	+	10.000,00
Cap. 3594 (ni)	"Spese per prog. "modello operativo per la rintracciabilita' del tabacco virginia bright in umbria-ritab"- fondi dell'univ. degli studi di perugia-dip. scienze econ/estimative-facolta' di agraria, (rif. e/upb 2.03.001-cap. 950)	+	10.000,00	+	10.000,00



11.1.002	Iniziative e interventi a favore dell'occupazione	+	76.057,85	+	76.057,85
Cap. 2997		+	76.057,85	+	76.057,85
12.1.001	Affari generali ed amministrativi, personale del sistema sanitario regionale, formazione degli operatori e strategie di comunicazione	+	6.500,00	+	6.500,00
Cap. 2182		+	6.500,00	+	6.500,00
12.1.004	Progetti speciali ed obiettivi di rilievo nazionale	+	35.020,33	+	35.020,33
Cap. 2128		+	3.000,00	+	3.000,00
Cap. 2133		+	32.020,33	+	32.020,33
12.1.006	Finanziamento disavanzi pregresse delle aziende sanitarie e quote arretrate	+	62.572,00	+	62.572,00
Cap. 2267		+	62.572,00	+	62.572,00
12.1.012	Profilassi, risanamento veterinario e Istituto Zooprofilattico	+	12.216,12	+	12.216,12
Cap. 2326		+	12.216,12	+	12.216,12
12.1.013	Spese per il funzionamento del sistema informativo sanitario e per ricerche ed indagini epidemiologiche	+	62.500,00	+	62.500,00
Cap. 2193		+	62.500,00	+	62.500,00
12.1.017	Interventi a tutela della qualità degli alimenti	+	74.457,91	+	74.457,91
Cap. 2171 (ni)	"Spese per corsi di form. e agg. periodico di pers. spec. addetto alle mense osped. scol. e az., al fine di garantire la prep. e la conserv. in locali specifici, nonché la sommin. di alim. non contaminati dal glutine. legge 4/7/2005, n. 123. util. fondi statali (rif. e/upb 2.01.004-cap. 1720)	+	74.457,91	+	74.457,91

## 2. Iscrizione fondi per lo sportello del consumatore.

Iscrizione fondi versati da enti locali per il funzionamento dello sportello del consumatore:

### Emendamento alla tabella A)- Entrata

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
2.03.001	Trasferimenti correnti da altri soggetti	+	6.000,00	+	6.000,00
Cap. 2673		+	6.000,00	+	6.000,00

### Emendamento alla tabella B)- Spesa

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
08.1.013	Informazione e tutela dei consumatori	+	6.000,00	+	6.000,00
Cap. 5695		+	6.000,00	+	6.000,00



### **3. Iscrizione fondi per compensazione ambientale.**

Iscrizione fondi versati da ASM di Terni per compensazione ambientale. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge regionale 3/1/2000, n. 2 (modificata dalla LR 29/12/2003, n. 26), nei confronti dei soggetti che esercitano la coltivazione di cave esiste l'onere di effettuare interventi di compensazione ambientale attraverso la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente. In sostituzione dell'intervento di compensazione può essere disposto il versamento di un contributo in denaro da versare alla Tesoreria regionale e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo:

#### **Emendamento alla tabella A)- Entrata**

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
3.01.003	Vendita beni e servizi	+	9.273,94	+	9.273,94
Cap. 2552		+	9.273,94	+	9.273,94

#### **Emendamento alla tabella B)- Spesa**

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
07.2.002	Interventi in materia di forestazione ed economia montana	+	9.273,94	+	9.273,94
Cap. 8332		+	9.273,94	+	9.273,94

### **4. Cofinanziamento regionale ai primi interventi per Campello sul Clitumno**

*A seguito della grave situazione di emergenza ambientale determinatasi in conseguenza delle esplosioni verificatesi nella raffineria "Umbria Olii Spa" di Campello sul Clitumno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza n. 3558 del 27/12/2006 (G.U. n. 1 del 2/1/2007) ha disposto un primo finanziamento di € 2,3 milioni, messo a disposizione del Commissario Delegato, da integrare con risorse regionali pari a € 200.000,00 per il finanziamento di incarichi professionali ex art. 1, comma 4, dell'ordinanza citata, per il Comitato scientifico di cui all'art. 3, comma 1, e per gli esperti di cui all'art. 3, comma 3, della medesima ordinanza.*

*Con il presente emendamento si provvede alla iscrizione, in un apposito stanziamento (Upb 02.1.005-cap. 268) dell'importo di € 174.608,48, al*



netto di quanto già utilizzato con i fondi della Upb 05.1.007-cap. 5010 (€ 25.391,52):

**Emendamento alla tabella B)- Spesa**

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
02.1.005	Amministrazione del personale e servizi comuni	+	174.608,48	+	174.608,48
Cap. 268 (NI)	Spese per gli interventi di cui agli artt. 1) e 3) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558/2006 relativa all'emergenza di Campello sul Clitumno. Ordinanza del Commissario delegato n. 8 del 14/2/2007"	+	174.608,48	+	174.608,48
05.1.007	Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile	-	174.608,48	-	174.608,48
Cap. 5010		-	174.608,48	-	174.608,48

**5. Iscrizione fondi dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ai sensi del comma 796, lett. g), art. 1, legge finanziaria n. 296/2006.**

Ai sensi della normativa richiamata, contenente misure di contenimento della spesa farmaceutica, le aziende farmaceutiche devono - in sostituzione della sospensione della riduzione del 5% dei prezzi dei farmaci, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Aifa n. 26 del 27/9/2006 - versare alla Regioni gli importi equivalenti a quelli derivanti, a livello nazionale, dalla riduzione di cui sopra. Il versamento deve avvenire in tre rate da corrispondere entro il 20/2/2007, 20/6/2007 e 20/9/2007. L'Aifa, con nota del 19/2/2007, ha comunicato che l'importo della prima rata ammonta a € 1.288.726,89.

Con il presente provvedimento viene iscritta, nella parte entrata (Upb 3.02.002-cap. 2433), l'intera somma di € 3.866.180,67, relativa alle tre rate, e destinata ad integrazione del finanziamento in favore delle aziende sanitarie regionali (Upb 12.1.005-cap.2265).

L'impegno a valere sullo stanziamento della spesa resta subordinato al preventivo accertamento della corrispondente entrata.

**Emendamento alla tabella A)- Entrata**

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
3.02.002	Altri recuperi	+	3.866.180,67	+	3.866.180,67
Cap. 2433 (NI)	Fondi versati dall'Agenzia Italiana del farmaco ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. g), legge 27/12/2006, n. 296	+	3.866.180,67	+	3.866.180,67



**Emendamento alla tabella B)- Spesa**

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
12.1.005	Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria	+	3.866.180,67	+	3.866.180,67
Cap. 2265 (ni)	Integrazione del fondo a disposizione delle aziende sanitarie regionali per il finanziamento della spesa sanitaria mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 796, lett. g), legge 27/12/2006, n. 296	+	3.866.180,67	+	3.866.180,67

**6. Avanzo vincolato**

*Rettifica Iscrizione economie correlate ad entrate con vincolo di destinazione.*

**Emendamento alla tabella A)- Entrata**

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
0.01.002	Avanzo di amministrazione vincolato	+	2.748.339,98	+	0,00
Cap. 3		+	2.748.339,98	+	0,00

**Emendamento alla tabella B)- Spesa**

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
02.1.005		-	107.780,74	-	107.780,74
Cap. 293		-	97.128,10	-	97.128,10
Cap. 2948		-	10.652,64	-	10.652,64
04.2.002		+	1.338.165,50	+	1.338.165,50
Cap. 8900		+	1.338.165,50	+	1.338.165,50
05.1.015		-	150.991,74	-	150.991,74
Cap. 5866		-	150.991,74	-	150.991,74
05.2.026		+	97.128,10	+	97.128,10
Cap. 8926		+	97.128,10	+	97.128,10
07.1.004		+	66.162,36	+	66.162,36
Cap. 3595		+	66.162,36	+	66.162,36
07.2.004		+	1.595.619,92	+	1.595.619,92
Cap. 7709		+	26.402,69	+	26.402,69
Cap. 7824/2174		+	549.916,63	+	549.916,63
Cap. 7824/2177		+	264.310,07	+	264.310,07
Cap. 7830		+	262.948,88	+	262.948,88
Cap. 7831		+	151.255,00	+	151.255,00
Cap. 7832		+	151.517,00	+	151.517,00
Cap. 7833		+	83.046,65	+	83.046,65
Cap. 7834		+	80.248,00	+	80.248,00
Cap. 7835		+	25.975,00	+	25.975,00



## Regione Umbria

07.2.010		+	110.480,78	+	110.480,78
Cap. 7664/2450		+	33.443,14	+	33.443,14
Cap. 7665/2450		+	47.164,23	+	47.164,23
Cap. 7689		+	29.873,41	+	29.873,41

11.1.003		-	2.959,97	-	2.959,97
Cap. 2929/8020		-	5.965,69	-	5.965,69
Cap. 2929/8021		-	23.867,76	-	23.867,76
Cap. 2929/8023		-	24.410,35	-	24.410,35
Cap. 2930/8020		+	101,22	+	101,22
Cap. 2930/8021		+	398,88	+	398,88
Cap. 2930/8023		+	409,82	+	409,82
Cap. 2931/8020		+	5.538,83	+	5.538,83
Cap. 2931/8021		+	22.167,34	+	22.167,34
Cap. 2931/8023		+	22.667,74	+	22.667,74

11.1.004		+	1.860.543,10	+	1.860.543,10
Cap. 2932/8020		+	325,64	+	325,64
Cap. 2932/8021		+	1.301,54	+	1.301,54
Cap. 2932/8023		+	1.332,79	+	1.332,79
Cap. 2977		+	1.857.583,13	+	1.857.583,13

13.1.006		-	2.048.027,33	-	2.048.027,33
Cap. 2877		-	2.048.027,33	-	2.048.027,33

17.2.001		-	10.000,00	-	10.000,00
Cap. 9534/8038		-	10.000,00	-	10.000,00

### 7. Variazioni agli stanziamenti di cassa

#### Emendamento alla tabella B)- Spesa

UPB	Denominazione		Competenza		Cassa
05.1.005				+	22.493,00
Cap.5023				+	22.493,00

05.1.014				+	10.969,17
Cap.2854/8021				+	10.969,17



## Regione Umbria

05.2.012				+	76.714,22
Cap. 8947/4046				+	76.714,22
12.1.01				+	1.875,00
Cap. 2475				+	1.875,00
13.1.003				+	22.961,57
Cap. 2555				+	22.961,57
16.1.002				-	2.883.352,94
Cap. 6140				-	2.883.352,94



## B. Emendamento all'articolato

**B.1.** - All'art. 4), dopo il comma 2), aggiungere il seguente: "3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali."

**B.2.** - I commi 1) e 2), dell'articolo 11), sono sostituiti dai seguenti: "1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati, con assorbimento degli oneri di ristrutturazione connessi. Si applicano al riguardo i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 10."

**B.3** - Dopo l'articolo 16), inserire il seguente: "art. - Risorse ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. g), legge 27/12/2006, n. 296 - 1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 3.866.180,67, iscritta nella Unità previsionale di base 12.1.005-cap. 2265 della parte spesa del bilancio regionale, è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata, iscritta nella Unità previsionale di base 3.02.002-cap. 2433.

**B.4** - All'art. 15), comma 1, sostituire l'importo di euro "11.000,00" con l'importo di euro "17.000,00".